

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli.

EMENDAMENTO E ARTICOLO AGGIUNTIVO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da «Negli ospedali dipendenti» fino alla fine del comma, con le seguenti:

Nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione è attribuita la seguente denominazione: «unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, analgesia e terapia iperbarica» e ai medici specialisti in tale disciplina è riconosciuta la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, analgesia e terapia iperbarica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38.

1. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Linee guida per l'esercizio della professione di anestesista rianimatore).

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione aggiornate sulla funzione degli anestesisti rianimatori.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

1. 01. Pedoto.